



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2023-02-14 - 0011708

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0011708**

Data del Protocollo: **martedì 14 febbraio 2023**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2023 / 2**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO ALLINTERNO DELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)**

Note:

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 14/02/2023



Comune di Rho

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRAFFICO ALL'INTERNO DELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO (ZTL)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni	3
Art. 3 - Caratteristiche generali delle autorizzazioni	3
<i>A. Autorizzazione permanente per residenti</i>	3
<i>B. Autorizzazione ordinaria</i>	4
<i>C. Autorizzazione per operatori economici</i>	5
<i>D. Autorizzazione speciale</i>	6
<i>E. Autorizzazione temporanea</i>	7
<i>F. Autorizzazione giornaliera</i>	7
Art. 4 - Veicoli al servizio di persone con disabilità	9
Art. 5 - Veicoli che non necessitano di autorizzazione	9
Art. 6 - Requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni	9
Art. 7 - Caratteristiche generali delle autorizzazioni	9
Art. 8 - Modalità di rilascio, efficacia, durata e validità, rinnovo delle autorizzazioni	10
Art. 9 - Caratteristiche del contrassegno	11
Art. 10 - Prescrizioni per le autorizzazioni	12
Art. 11 - Sanzioni	13
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie	13

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano il traffico all'interno delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituite dal Comune ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

Le disposizioni del Regolamento disciplinano le tipologie delle diverse autorizzazioni previste, definiscono le loro caratteristiche le modalità di rilascio, la durata, la validità, il rinnovo e individuano i soggetti aventi diritto al loro rilascio.

Le autorizzazioni devono essere richieste anche per il transito e la sosta di ciclomotori e motocicli, mentre non è richiesto alcun tipo di autorizzazione per il transito e la sosta delle biciclette e monopattini.

Il presente Regolamento non surroga o sostituisce in alcun modo le norme del Codice della Strada, il quale regola la circolazione e la sosta all'interno delle Z.T.L.

Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni

Sono previste 6 tipologie di autorizzazioni le cui caratteristiche sono descritte negli articoli seguenti:

- A. Autorizzazione permanente per residenti
- B. Autorizzazione ordinaria
- C. Autorizzazione per operatori economici
- D. Autorizzazione speciale
- E. Autorizzazione temporanea
- F. Autorizzazione giornaliera

Art. 3 - Caratteristiche generali delle autorizzazioni

Le tipologie di autorizzazioni previste differiscono tra loro per durata, modalità di utilizzo, modalità di rilascio, soggetti aventi diritto alla richiesta e regolamentazione dell'accesso alle Z.T.L.

La durata per ciascuna tipologia è da intendersi come durata massima, resta inteso che la decadenza dei requisiti previsti per il rilascio, comporta l'immediata decadenza della validità dell'autorizzazione come meglio specificato più avanti.

A. Autorizzazione permanente per residenti

L'autorizzazione permanente per residenti ha durata **illimitata** e decade nel momento in cui il titolare non risieda più nella Z.T.L.

La stessa autorizza il titolare **al transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L. è valida **tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.**

L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica. L'Ufficio competente verifica il possesso dei requisiti (iscrizione all'anagrafe comunale) contestualmente alla presentazione della domanda.

L'autorizzazione permanente per residenti può essere rilasciata esclusivamente **ai residenti anagrafici** nelle Z.T.L. che risultino iscritti all'anagrafe al momento della presentazione della domanda e che possiedano o utilizzino in modo esclusivo un veicolo (es.: in leasing, noleggio a lungo termine o comodato d'uso esclusivo documentabile). La fattispecie si applica anche ai soggetti residenti in complessi edilizi (cortili, condomini, etc.) i cui carrai ricadono in Z.T.L. anche se i pedonali (e quindi la residenza anagrafica) ricadono all'esterno di esse.

A1. Ai **residenti con veicoli di proprietà** potrà essere concessa un'autorizzazione per ciascun veicolo.

A2. Ai **residenti con veicoli non di proprietà** ma per i quali si abbia **l'utilizzo esclusivo** potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo.

B. Autorizzazione ordinaria

L'autorizzazione ordinaria **ha validità per anno solare** e ha **scadenza al 31.12 dell'anno di rilascio**; autorizza il titolare **al transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L., è valida **tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24**.

L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica e allegando la documentazione probatoria delle condizioni previste dal presente Regolamento per il suo rilascio.

L'autorizzazione ordinaria può essere rilasciata ai soggetti di seguito elencati.

B1. Ai **residenti anagrafici** nelle Z.T.L. facenti parte di un nucleo familiare composto esclusivamente da persone **con età superiore ai 70 anni, sprovvisti di veicolo proprio** e/o patente, potranno essere concesse n. 2 autorizzazioni relative ad altrettanti veicoli individuati dalle stesse persone sulla base esigenze di collaborazione con il nucleo familiare; la verifica dei requisiti potrà avvenire al momento della presentazione della domanda.

B2. A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano **temporaneamente domiciliati** nelle Z.T.L. anche presso l'abitazione di residenti, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo; alla domanda dovrà essere allegata autocertificazione che attesti tali condizioni e definisca il periodo di permanenza presso il domicilio sopra indicato.

B3. Ai proprietari, affittuari o titolari di contratto d'uso a qualsiasi titolo di **box o di posto auto con accesso carraio in Z.T.L.** potrà essere concessa un'autorizzazione **per ciascun veicolo** di proprietà o di uso esclusivo; alla domanda dovrà essere allegato il titolo che dà diritto all'uso del box o del posto auto (rogito o contratto) che deve corrispondere al nominativo titolare della proprietà o dell'uso esclusivo del veicolo.

C. Autorizzazione per operatori economici

L'autorizzazione per operatori economici **ha validità per anno solare** e ha **scadenza al 31.12 dell'anno di rilascio**; autorizza il titolare **al transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L., è valida **tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24**.

L'autorizzazione consente la sosta all'interno delle Z.T.L. **esclusivamente per operazioni di carico e scarico** per una **durata massima di 30 minuti** esponendo in modo visibile il **disco orario** all'interno del veicolo. La mancata esibizione del disco orario comporta la sanzione ai sensi del C.d.S.. Sono esentate da tale obbligo esclusivamente le fattispecie ricadenti nei casi C6 e C7.

L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica e allegando la documentazione probatoria delle condizioni previste dal presente Regolamento per il suo rilascio.

L'autorizzazione per operatori economici può essere rilasciata ai soggetti sotto elencati.

- C1.** Ai titolari o rappresentanti legali di **attività commerciali ed esercizi pubblici** con sede nelle Z.T.L. potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà degli stessi, della ditta o di soggetti terzi da loro individuati che collaborino a vario titolo con l'attività dell'azienda.
- C2.** Ai titolari o rappresentanti legali di **imprese artigiane con sede operativa nelle Z.T.L.** potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà o di proprietà della ditta.
- C3.** Ai proprietari, affittuari o titolari di contratto d'uso a qualsiasi titolo di **stabili, depositi o magazzini** siti nelle Z.T.L. ma non residenti nelle stesse Zone, potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà o di uso esclusivo.
- C4.** Agli istituti o aziende specializzati nel **trasporto di valori** per conto di Istituti di Credito potrà essere concessa un'autorizzazione per la circolazione e la fermata per ciascuno dei veicoli di proprietà adibiti a tale attività.
- C5.** Ai **rappresentanti di preziosi** iscritti alla Camera di Commercio e in possesso dell'autorizzazione della Questura, aventi Rho come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all'interno delle Z.T.L. per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché ai titolari di **attività all'ingrosso di preziosi** con sede operativa nelle Z.T.L., potrà essere concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta per ciascuno dei veicoli di proprietà adibiti a tale attività.
- C6.** Ai titolari o rappresentanti legali di **attività commerciali ambulanti e/o su suolo pubblico**, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, in possesso di concessione rilasciata dal Comune, potrà essere concessa un'autorizzazione per ciascun veicolo adibito all'attività, esclusivamente per le aree dove ha sede il posteggio mercatale utilizzato per la vendita, ed esclusivamente nelle giornate di mercato periodiche o preventivamente definite dal Comune.

- C7.** Ai titolari o rappresentanti legali di **attività di onoranze funebri** potrà essere concessa un'autorizzazione per ciascun veicolo adibito all'attività per lo svolgimento di cerimonie funebri officiate presso Chiese o altre sedi ubicate nelle Z.T.L..

D. Autorizzazione speciale

L'autorizzazione speciale ha durata massima **quinquennale** e ha **scadenza al 31.12 del quinto anno di rilascio**, fatto salvo l'obbligo di comunicazione specificato sotto; autorizza al **transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L., è valida **tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24**.

Qualora i veicoli autorizzati siano privi di livree riconoscibili, per la sosta è richiesta l'esposizione di contrassegno di riconoscimento della professione o dell'attività svolta rilasciato dai rispettivi enti, società o servizi.

L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica o attraverso apposita comunicazione come descritte nel presente Regolamento e allegando, dove prevista, la documentazione probatoria delle condizioni previste dal presente Regolamento per il suo rilascio.

Salvo quanto previsto all'art. 5 (veicoli che non necessitano di autorizzazione), l'autorizzazione speciale potrà essere rilasciata a soggetti, servizi, società ed enti che hanno titolo, quali:

- D1.** Enti pubblici.
- D2.** Operatori e gestori di servizi pubblici.
- D3.** Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Azienda di Tutela della Salute (ex A.S.L.) e servizi pubblici sociali e sanitari in genere.
- D4.** Operatori e gestori di reti tecnologiche (energia elettrica, telecomunicazioni, gas, acqua, etc.) e di servizi di manutenzione degli spazi pubblici.
- D5.** Gestori di servizi postali privati (corrieri).
- D6.** Istituti di vigilanza.
- D7.** Società che gestiscono servizi di Car Sharing.
- D8.** Taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente.
- D9.** Medici con pazienti residenti nelle Z.T.L..
- D10.** Ufficiali Giudiziari, Ufficiali di Riscossione e altri funzionari dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei responsabili degli Uffici competenti.

A tutti questi soggetti potrà essere concessa un'autorizzazione per ciascun veicolo adibito ad effettuare servizi, operazioni o lavorazioni oggetto delle loro attività.

Al fine di facilitare l'aggiornamento della lista dei veicoli autorizzati ai sensi del presente punto, salvo quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9, i responsabili dei soggetti titolari dei permessi, **entro il 30 novembre di ogni anno**, dovranno far pervenire al Comune un elenco con le targhe dei nuovi veicoli da autorizzare e di quelli da eliminare dalla lista dei veicoli autorizzati.

E. Autorizzazione temporanea

L'autorizzazione temporanea ha durata massima di **tre mesi** dalla data di rilascio; autorizza al **transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L.; è valida **tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24**.

L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica e allegando la documentazione probatoria delle condizioni previste dal presente Regolamento per il suo rilascio.

L'autorizzazione temporanea potrà essere rilasciata ai soggetti di seguito elencati esclusivamente per interventi, attività o operazioni da svolgersi all'interno delle Z.T.L. **che non abbiano carattere sporadico e che abbiano durata superiore ad un giorno**: diversamente dovrà essere richiesta l'autorizzazione giornaliera di cui alla lettera F), in particolare per le autorizzazioni che dovessero essere richieste in sanatoria per interventi urgenti.

Per i soggetti per i quali l'autorizzazione sia rilasciata per effettuare operazioni di carico e scarico o consegna a domicilio (E2, E3, E4), l'autorizzazione consente la sosta all'interno delle Z.T.L. per una **durata massima di 30 minuti** esponendo in modo visibile il **disco orario** all'interno del veicolo. La mancata esibizione del disco orario comporta la sanzione ai sensi del C.d.S.. Sono esentate da tale obbligo le fattispecie diverse da quelle elencate sopra.

Ai soggetti in elenco potrà essere concessa un'autorizzazione per ciascun veicolo di proprietà purché adibito alle attività di cui sopra.

E1. Ai titolari o rappresentanti legali di **imprese artigiane o ditte che operano nel campo dell'edilizia** e attività complementari, per interventi opportunamente documentati con gli estremi del titolo abilitativo edilizio o del contratto stipulato con il committente.

E2. Ai titolari o rappresentanti legali di **imprese di autotrasporto**, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico presso le sedi dei loro clienti, esclusivamente negli orari stabiliti dal Comune.

E3. Ai titolari o rappresentanti legali di **imprese commerciali o artigiane** che effettuano **consegne a domicilio**, sia di alimenti che di altri generi.

E4. Ai titolari o rappresentanti legali di corrieri o trasportatori specializzati nella **consegna di medicinali** presso gli studi medici e le farmacie.

E5. Ai titolari o rappresentanti legali di **aziende radiotelevisive**.

E6. Ai titolari o rappresentanti legali di **associazioni umanitarie** che svolgono assistenza a domicilio.

E7. Agli operatori per l'**assistenza domiciliare**.

F. Autorizzazione giornaliera

L'autorizzazione giornaliera ha validità **giornaliera**, è cioè valida in un singolo giorno dell'anno fino alle ore 24 del giorno per il quale è stata richiesta; autorizza al **transito e alla sosta** all'interno delle Z.T.L.; **può essere richiesta anche in sanatoria**.

Si distingue come segue.

- **Autorizzazione preventiva.** L'autorizzazione può essere ottenuta preventivamente presentando domanda su apposita modulistica e allegando ove previsto la documentazione probatoria delle condizioni previste dal presente Regolamento per il suo rilascio. L'autorizzazione può essere anche ottenuta inviando preventiva richiesta all'ufficio competente in forma cartacea o in via telematica secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
- **Autorizzazione in sanatoria.** Nel caso in cui non risulti possibile richiedere preventivamente l'autorizzazione, questa può essere ottenuta in sanatoria tramite la presentazione di domanda con le stesse modalità sopra descritte, **entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuto transito** e/o sosta in Z.T.L. non preventivamente autorizzato. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata esplicitando nell'istanza le oggettive condizioni di necessità e di urgenza che hanno comportato la necessità di transitare all'interno delle Z.T.L. senza una preventiva autorizzazione.

Rientrano in questa tipologia di autorizzazione:

- F1.** i **clienti di farmacie** aventi sede all'interno delle Z.T.L., in presenza di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione o per urgenze adeguatamente documentate;
- F2.** i **pazienti di medici** aventi l'ambulatorio o lo studio ubicato all'interno delle Z.T.L., in presenza di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione o per urgenze adeguatamente documentate;
- F3.** i **clienti di veterinari** aventi l'ambulatorio o lo studio ubicato all'interno delle Z.T.L., in presenza di animali con impedimenti nella deambulazione e non altrimenti trasportabili o per urgenze adeguatamente documentate;
- F4.** gli addetti incaricati dell'allestimento o dello svolgimento di **iniziative o manifestazioni** autorizzate o direttamente organizzate dal Comune;
- F5.** i **clienti delle strutture ricettive** ubicate all'interno delle Z.T.L., su richiesta di queste ultime, esclusivamente nelle giornate di arrivo e di partenza per carico e scarico bagagli;
- F6.** gli sposi o loro incaricati, in occasione di **matrimoni civili o religiosi** celebrati presso sedi ubicate nelle Z.T.L., per la sola autovettura degli sposi;
- F7.** i titolari o rappresentanti legali di **attività commerciali ambulanti e/o su suolo pubblico**, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, in possesso di concessione rilasciata dal Comune, esclusivamente per le aree dove ha sede il posteggio mercatale utilizzato per la vendita, ed esclusivamente nei giorni di mercato; tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche per sedi e giornate differenti preventivamente definite dal Comune, in occasione di particolari fiere o manifestazioni autorizzate o direttamente organizzate dal Comune;
- F8.** i **taxi e veicoli a noleggio** da rimessa **con conducente**.

Art. 4 - Veicoli al servizio di persone con disabilità

Possono transitare e sostare nelle Z.T.L. i veicoli a servizio di persone con disabilità in possesso dello speciale contrassegno di cui alla figura V4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada. A tal fine gli aventi titolo dovranno comunicare la targa dei veicoli adibiti a tale servizio prima del primo passaggio. La comunicazione dovrà avvenire in maniera preventiva oppure in sanatoria secondo le modalità descritte agli articoli precedenti.

L'efficacia della comunicazione, che per ogni singola targa dovrà avvenire una sola volta, avrà validità sino alla scadenza del contrassegno di cui sopra. Tali veicoli dovranno sempre esporre il contrassegno di cui al primo comma.

Art. 5 - Veicoli che non necessitano di autorizzazione

I seguenti veicoli non sono soggetti ad alcuna limitazione per il transito e la sosta nelle Z.T.L.

- Autoambulanze e veicoli di soccorso medico.
- Veicoli delle Forze Armate.
- Veicoli delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali.
- Veicoli dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
- Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di linea.

Art. 6 - Requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni

Le autorizzazioni descritte nel presente Regolamento possono essere rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti richiesti, al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto al punto 8.3 in merito alla decadenza di tali requisiti.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono generalmente equiparati ai veicoli di proprietà dei soggetti richiedenti anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing o ad essi assegnati dalle Ditte o Enti in qualità di dipendenti o di legali rappresentanti, purché ciò risulti da autocertificazione presentata sull'apposita modulistica e da eventuale documentazione allegata nei casi previsti.

Art. 7 - Caratteristiche generali delle autorizzazioni

Coloro i quali possiedono i requisiti stabiliti dal presente Regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito e alla sosta nelle Z.T.L., secondo le tipologie di cui al presente Regolamento, devono inoltrare domanda su apposita

modulistica allegando autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e ove previsto eventuale documentazione probatoria dei requisiti richiesti.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate dal competente ufficio secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le autorizzazioni possono essere assoggettate al pagamento di una tariffa; la Giunta Comunale provvede con apposito atto a stabilire sia l'importo delle tariffe, sia i casi di gratuità previsti.

I vari tipi di autorizzazione saranno riconoscibili in base ad apposti contrassegni distinti per contenuto del testo: questo comprenderà la targa, la tipologia di autorizzazione e le eventuali limitazioni.

Il contrassegno è riferito a un singolo autoveicolo (una sola targa).

Per quanto previsto nel presente Regolamento è istituito un archivio di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Tutti i documenti da allegare alle domande secondo quanto previste dal presente Regolamento possono essere trasmessi in originale o riprodotti in formato digitale o fotografico, purché non modificati, interamente visibili e perfettamente leggibili in ogni loro parte.

Art. 8 - Modalità di rilascio, efficacia, durata e validità, rinnovo delle autorizzazioni

8.1 Rilascio del contrassegno.

Il contrassegno è rilasciato a seguito di richiesta dall'ufficio competente e deve essere esposto sul veicolo secondo le modalità previste negli articoli successivi, tranne per le autorizzazioni di cui all'art. 3 lettera D (Autorizzazione speciale) e art. 3 lettera F (Autorizzazione giornaliera) per le quali non è previsto il rilascio di contrassegno.

8.2 Efficacia dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni hanno efficacia immediata dal momento della richiesta, ma questa resta condizionata alla verifica del possesso dei requisiti previsti e all'esito positivo dell'istruttoria, con le modalità e validità di cui al presente Regolamento.

Al momento della richiesta, è obbligatorio fornire un riferimento certo attraverso il quale sarà possibile comunicare con richiedente, quale ad esempio Posta Elettronica Certificata, e-mail o altra modalità di comunicazione indicata dal richiedente.

Qualora l'istruttoria avesse esito negativo, l'ufficio competente ne darà tempestiva informazione al titolare attraverso comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata o secondo le modalità di comunicazione indicate dal richiedente; la validità dell'autorizzazione cesserà dal momento della ricezione da parte dell'utente della comunicazione di cui sopra.

8.3 Durata e validità dell'autorizzazione.

La durata indicata nel presente Regolamento per ciascuna tipologia è da intendersi come durata massima: resta inteso il fatto che **la decadenza dei requisiti previsti per il**

rilascio, come descritti nel presente Regolamento, **comporta l'immediata decadenza della validità dell'autorizzazione**.

I titolari delle autorizzazioni, qualora cessino o decadano i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione all'ufficio competente.

L'ufficio competente si riserva la facoltà di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti per quelle categorie di autorizzazioni per le quali sia possibile svolgere tale verifica attraverso banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione, procedendo quindi d'ufficio a revocare l'efficacia delle autorizzazioni per le quali tali requisiti non siano più sussistenti.

8.4 Rinnovo delle autorizzazioni temporanee.

Le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 3 lettera E sono rinnovabili. Il rinnovo avviene con le stesse modalità del primo rilascio, fatta salva la verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

La richiesta di rinnovo (nuova autorizzazione) può essere presentata negli ultimi 10 giorni di validità dell'autorizzazione in corso, indicando nella nuova istanza i riferimenti della precedente autorizzazione ed esplicitando le motivazioni per le quali si richiede un rinnovo della stessa.

8.5 Limitazioni dell'efficacia delle autorizzazioni.

Fatte salve le norme di carattere generale contenute nell'art. 3, il Comune potrà limitare attraverso diversi specifici provvedimenti attuativi (Deliberazioni di Giunta Comunale, Ordinanze Sindacali, Ordinanze Dirigenziali) l'efficacia delle autorizzazioni, regolamentando per ciascuna delle Z.T.L. esistenti nel territorio Comunale:

- gli orari nei quali è consentito l'accesso;
- i giorni nei quali è consentito l'accesso;
- gli orari e i giorni nei quali è consentito effettuare operazioni di carico e scarico;
- le aree ove la sosta è vietata, regolata con disco orario o a pagamento;
- la suddivisione delle Z.T.L. in aree omogenee con ambiti differenziati di efficacia delle autorizzazioni per le diverse zone del territorio.

Tali limitazioni potranno avere efficacia permanente o per periodi limitati.

Art. 9 - Caratteristiche del contrassegno

E' fatto obbligo di esporre i contrassegni delle singole autorizzazioni in originale, fatti salvi i casi per i quali il rilascio del contrassegno non è previsto (vedi artt. 5 e 8.1); il contrassegno è valido esclusivamente sul veicolo per il quale questo è stato rilasciato.

I contrassegni dovranno essere collocati sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del veicolo in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili dall'esterno come prescritto dal Codice della Strada.

I contrassegni che consentono la sosta e ne prevedono una durata massima dovranno essere accompagnati dall'esposizione del disco orario collocato in modo ben visibile sul

vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo, al fine di comprovare l'ora di inizio della sosta stessa.

È assolutamente vietata la riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L'abusiva contraffazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno sarà sanzionata secondo le norme vigenti.

In caso di smarrimento del contrassegno i titolari potranno ottenerne duplicato previa presentazione di dichiarazione di smarrimento.

Per i ciclomotori e motoveicoli è esclusa l'esposizione dei contrassegni: questi dovranno essere riposti all'interno dei ciclomotori o motocicli in modo da poterli esibire in caso di controllo da parte degli operatori di Polizia.

I veicoli al servizio delle persone con disabilità dovranno avere a bordo il contrassegno di cui alla fig. V4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada dell'autoveicolo.

Art. 10 - Prescrizioni per le autorizzazioni

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni a esse relative, nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare con autocertificazione all'ufficio competente ogni modifica di quanto dichiarato al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, anche ai fini della sua eventuale rettifica.

Il Comune si riserva di effettuare controlli, sia a campione, sia nel caso di segnalazioni puntuali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione.

Ai titolari delle autorizzazioni ai quali durante il periodo di validità delle stesse saranno contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle prescrizioni a esse relative o delle norme indicate nel presente Regolamento, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, sarà sospesa per 30 giorni la validità dell'autorizzazione. In caso di ulteriori violazioni l'autorizzazione sarà revocata per tutto il periodo di validità della stessa.

I soggetti autorizzati al transito e alla sosta nelle Z.T.L. sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale posta all'interno delle stesse; l'inosservanza delle norme sarà punita ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, questo potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo, facendone richiesta all'ufficio competente anche a mezzo di posta elettronica.

Art. 11 - Sanzioni

Le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate a norma del Codice Penale.

Le violazioni al presente Regolamento saranno punite con le sanzioni amministrative in applicazione delle norme previste dal capo I Sez. I e II della Legge 24.11.1981 n.689 e dell'art.7/bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e delle altre norme locali vigenti.

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le norme vigenti oltre le spese del provvedimento.

Avverso le violazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dalla data di accertamento o notifica della violazione, secondo le norme previste dal titolo I sez. II della Legge 689 del 24/11/1981.

Avverso le violazioni previste dal vigente Codice della Strada - D.I. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni è ammesso il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

Sono abrogate tutte le precedenti norme locali che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni per le Z.T.L. e il Regolamento precedente.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione di approvazione o di altro atto amministrativo equivalente.

Le modifiche al presente Regolamento sono soggette ad approvazione con provvedimento analogo a quello previsto per la prima approvazione, fatte salve le facoltà previste dall'art. 8.5.

Materiale, forma, colori e contenuto del contrassegno rilasciato, riportante gli estremi dell'autorizzazione alla circolazione e alla sosta in ZTL (se consentita), saranno oggetto di apposito atto di approvazione da parte degli uffici competenti, così come l'eventuale specifica definizione delle sanzioni di cui all'art. 11 (fatto salvo quanto già previsto dalle norme sovralocali vigenti).

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2023, divenuto esecutivo in data 11/02/2023.

Il Segretario generale

Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: MATTEO BOTTARI in data 14/02/202